



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 80 DEL 28/03/2025**

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI GIARDINO PERTINENZIALE CIV 9 DI VIA CRESTA  
CAUSA PERICOLO ESTERNO**

**Il Vice Sindaco Reggente**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso** che:

- in data 24/03/2025 veniva richiesto l'intervento del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità presso il civ 9 di Via Cresta (strada comunale) in quanto sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia Locale a causa del crollo del muro sottostrada e conseguente interdizione della stessa;
- in data 24/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva dunque sopralluogo presso le aree in oggetto come presentato con relazione tecnica prot. 144182 del 25/03/2025;

- in considerazione dello stato dei luoghi, si disponeva - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o verifica delle condizioni di sicurezza – nell'immediato sul posto e, successivamente, con nota prot. 143842.U del 25/03/2025:

- l'interdizione del giardino pertinenziale del civ 9 di Via Cresta causa pericolo esterno (muro sottostrada comunale crollato);

**Considerato** che, all'interno della Relazione Tecnica prot. 144182 del 25/03/2025 relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 24/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**Dato atto** delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di

avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto altresì** che del provvedimento di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 143842.U del 25/03/2025;

**Considerato altresì** che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

a convalida di quanto disposto sul posto in data 24/03/2025 e, successivamente, con nota prot. 143842.U del 25/03/2025 da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità:

- l'interdizione del giardino pertinenziale del civ 9 di Via Cresta causa pericolo esterno (muro sottostrada comunale crollato), fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o, eventualmente, all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza attestate da tecnico abilitato

come meglio individuato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **DISPONE ALTRESI'**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante per conoscenza e quanto di competenza
- al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente  
PIETRO PICIOCCHI

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



COMUNE DI GENOVA

## ORDINANZA DEL VICE SINDACO REGGENTE

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI GIARDINO PERTINENZIALE CIV 9 DI VIA CRESTA  
CAUSA PERICOLO ESTERNO**

### ALLEGATO GRAFICO



Area interdetta: 